



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO
UFFICIO 3 – Pianificazione, gestione del personale e contenzioso

BANDO DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELL'AREA FUNZIONALE SECONDA DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278 di istituzione del Ministero della Salute;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014 n. 59 recante il regolamento di organizzazione del Ministero della Salute pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2014 n. 82;

VISTO il decreto ministeriale 8 aprile 2015 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 11 giugno 2015 n. 133;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria*”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, recante “*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*”;

VISTO l’art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111, contenente “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141, “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15*”;

VISTO, in particolare, l'art.6, comma 1 del citato decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2013 n. 122, “*Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*”;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 riguardante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;

VISTI gli articoli 4, 31 e 32 del CCNL 1998/2001 comparto Ministeri e art. 6 del CCNL biennio economico 2000/2001, relativi alla contrattazione integrativa ed al fondo unico di amministrazione (FUA);

VISTO il CCNL del 14 settembre 2007 relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009 e in particolare gli articoli 17, 18 e 19;

VISTI il Protocollo di intesa relativo alle progressioni economiche del 18 novembre 2016 e il preaccordo del 13 dicembre 2016 relativo alla formazione obbligatoria presupposto per la partecipazione alle procedure di progressione firmati con le organizzazioni maggiormente rappresentative del personale delle aree funzionali;

VISTO il CCNL sottoscritto il 12 febbraio 2018, relativo al personale del comparto funzioni centrali;

TENUTO CONTO dello scambio di note tra il Ministero e il Dipartimento della Funzione Pubblica al fine di chiarire la percentuale di personale progredibile nell'ambito delle progressioni economiche 2018;

VISTO il Contratto Integrativo di Amministrazione concernente la programmazione delle progressioni economiche all'interno delle aree per il personale delle aree funzionali del Ministero della Salute anno 2018, sottoscritto il 7 agosto 2018, a seguito della certificazione positiva dell'Ipotesi di Contratto da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, resa con nota DFP n. 0035362-P del 14 maggio 2018, nel rispetto delle prescrizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

TENUTO CONTO dell'interpretazione autentica del 27 settembre 2018 del suddetto Contratto Integrativo di Amministrazione che chiarisce che “*l'anzianità di servizio non inferiore a quattro anni nella fascia retributiva di appartenenza*” di cui al punto 3 dell'art.2, è da intendersi a **tempo**

indeterminato in coerenza con quanto disposto dal Contratto Integrativo progressioni economiche anno 2017.

PRESO ATTO dei risultati del corso di formazione *on line* con test di valutazione finale propedeutico alle progressioni economiche;

TENUTO CONTO dell'Atto di intesa con le OO.SS. maggiormente rappresentative del personale non dirigente, siglato in data 7 agosto 2018, con il quale sono state concordate le unità di progressioni economiche da riservare ai dipendenti in servizio presso l'Ufficio UVAC PIF Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige – sede del Trentino Alto Adige;

RITENUTO pertanto di dare avvio alla procedura di sviluppo economico all'interno dell'Area seconda per l'accesso alle fasce retributive F2, F3, F4, F5 della medesima Area;

DECRETA

Articolo 1

Passaggio programmato

1. È indetta la procedura per lo sviluppo economico all'interno dell'Area seconda del personale delle aree funzionali dipendente del Ministero della Salute, finalizzata all'attribuzione della fascia retributiva superiore, per un numero massimo di 145 progressioni, suddivise come di seguito specificato:

<i>FASCIA RETRIBUTIVA</i>	<i>PASSAGGI PROGRAMMATI</i>
da F1 a F2	19
da F2 a F3	53
da F3 a F4	72 (71 +1 riservato ai sensi del comma 2)
da F4 a F5	1

2. Nel numero dei passaggi di cui al comma 1 è compresa la riserva di n. 1 posto in Area Seconda, posizione F3 per progressione economica in F4 della medesima Area, per i dipendenti in servizio presso UVAC PIF Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige – sede del Trentino Alto Adige.

Articolo 2

Requisiti di ammissione

1. La procedura di cui all'articolo 1 è riservata al personale dell'Area seconda appartenente al ruolo del Ministero della Salute con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data

della scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande indicata nel presente bando, e che alla data del 1° gennaio 2018 abbia maturato alle dipendenze del Ministero medesimo un'anzianità di servizio non inferiore a quattro anni nella fascia retributiva di appartenenza, anche se in posizione di comando presso altra pubblica amministrazione.

2. Non possono partecipare alla procedura di cui all'articolo 1 i dipendenti che:
 - a) non siano in servizio o siano cessati dal servizio a qualsiasi titolo (personale esonerato, dispensato, in mobilità, dimissioni, pensionamento, etc.), alla data di scadenza del bando;
 - b) abbiano avuto, negli ultimi due anni, provvedimenti disciplinari, con l'esclusione di quelli previsti dall'art. 61, comma 1 lett. a), b) e c) (Codice disciplinare) del CCNL sottoscritto il 12 febbraio 2018, relativo al personale del comparto funzioni centrali, ovvero i dipendenti destinatari di misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado (art. 18, comma 8, CCNL 14/09/2007), e salvo che il procedimento disciplinare sia sospeso in attesa di definizione del procedimento penale instaurato nei loro confronti. In questo caso, ove prima dell'attribuzione della nuova fascia retributiva intervenga la richiesta di rinvio a giudizio, la stessa, anche dopo l'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, è sospesa e subordinata alla definizione con formula di piena assoluzione ovvero al provvedimento di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, del procedimento penale in corso;
 - c) non abbiano effettuato il corso di formazione obbligatorio o non abbiano acquisito, a seguito del test di valutazione finale di apprendimento, il relativo attestato;

Articolo 3 **Criteri Selettivi**

1. Per il personale dell'Area seconda del Ministero della Salute, la progressione economica avverrà sulla base di apposita graduatoria redatta per ciascuna posizione retributiva di appartenenza (F1, F2, F3, F4).
2. La graduatoria sarà formulata dalla Commissione di cui all'art. 8, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 18 del C.C.N.L. del 14.09.2007, e sulla base dei criteri fissati dal Contratto Integrativo di Amministrazione concernente la programmazione delle progressioni economiche all'interno delle aree per il personale delle aree funzionali del Ministero della Salute anno 2018, del 7 agosto 2018 ovvero, esperienza professionale maturata, che sarà calcolata secondo le regole ordinarie in tema di aspettative, e titoli di studio, culturali e professionali.
3. Resta inteso che potranno utilmente collocarsi in graduatoria i dipendenti che hanno partecipato con esito positivo al percorso formativo obbligatorio con test di valutazione finale.
4. I criteri di cui sopra, nonché la partecipazione al citato corso, saranno valutati alla data di scadenza del presente bando.

Articolo 4

Valutazione esperienza professionale e corso di formazione

1. Il punteggio massimo conseguibile per il computo dell'esperienza professionale è di **30 punti**.
2. L'esperienza professionale maturata è valutata tenendo conto di:
 - a) anzianità di servizio nella fascia retributiva di appartenenza nel Ministero della Salute: **1,5 punti** per ciascun anno di servizio prestato o frazione superiore a 6 mesi;
 - b) anzianità di ruolo nel Ministero della Salute: **0,4 punti** per ciascun anno di servizio prestato o frazione superiore a 6 mesi;
 - c) anzianità di ruolo in altra Pubblica Amministrazione: **0,2 punti** per ciascun anno di servizio prestato o frazione superiore a 6 mesi.
3. L'espletamento del corso di formazione obbligatorio, con test di valutazione finale di apprendimento e ottenimento del relativo attestato di partecipazione, costituisce requisito di ammissione alle procedure di cui al presente bando.
4. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo agli anni di servizio prestato, si sommano, preliminarmente, periodi di servizio della medesima tipologia. All'esito, decurtati gli eventuali periodi di interruzione dell'anzianità, i periodi pari o superiori a sei mesi sono equiparati ad un anno. I periodi inferiori a sei mesi non sono conteggiati.

Articolo 5

Valutazione titoli di studio, culturali e professionali

1. Il punteggio massimo conseguibile per il computo della valutazione dei titoli di studio, culturali e professionali è di **30 punti**.
2. I titoli di studio, culturali e professionali sono valutati come di seguito riportato, tenendo conto del titolo più elevato posseduto:
 - a) Licenza di scuola elementare o diploma di scuola di primo grado: **20 punti**;
 - b) Diploma di qualifica professionale (biennale/triennale): **23 punti**;
 - c) Diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale/quinquennale): **26 punti**;
 - d) Diploma di laurea: **28 punti**;
 - e) Diploma di laurea specialistica o vecchio ordinamento: **30 punti**.

Articolo 6

Decurtazioni del punteggio finale

1. Il punteggio complessivo ottenuto sarà decurtato, in ragione dei valori sotto riportati, con riferimento alle sanzioni disciplinari comminate nei due anni precedenti la data di pubblicazione del bando:
 - a) **1 punto** per ogni richiamo scritto;
 - b) **3 punti** per ogni multa.

Articolo 7

Presentazione della domanda

1. Il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è di 15 giorni che decorrono a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nel sito istituzionale del Ministero della Salute.
2. Qualora tale termine scada in giorno festivo, verrà presa in considerazione come data ultima di presentazione delle domande il primo giorno non festivo immediatamente seguente.
3. La domanda di partecipazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legge n.5/2012 convertito in legge 35/2012, deve essere compilata esclusivamente *on-line* utilizzando il modulo elettronico disponibile su piattaforma NSIS (<https://nsis.sanita.it>) utilizzando le credenziali di accesso personali.
4. In caso di errori nella compilazione, la domanda può essere ripresentata con le modalità e nel rispetto dei termini sopra specificati. Sarà ritenuta valida l'ultima domanda presentata in ordine di tempo e, comunque, non oltre la data di scadenza.
5. La ricevuta della domanda di partecipazione, generata automaticamente dal sistema al termine della compilazione, deve essere stampata e conservata a cura del candidato.
6. Non sono ritenute valide le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quelle stabilite nel presente articolo.
7. Con l'invio della domanda il dipendente esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196 e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Le dichiarazioni rese nella domanda hanno valore di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
9. L'Amministrazione, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione o scandaglio, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, con le conseguenze di cui agli articoli 75 e 76.

Articolo 8

Commissione

1. La Commissione valutatrice sarà nominata con successivo provvedimento nel rispetto del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019, e sarà pubblicato sul sito istituzionale e reso disponibile sulla *intranet* del Ministero della Salute.
2. La Commissione sarà composta da tre dirigenti di II fascia. Le funzioni di presidente saranno espletate dal dirigente con maggiore anzianità di servizio. Dei lavori della Commissione sarà redatto apposito verbale.
3. La Commissione potrà avvalersi del supporto del Direttore dell'Ufficio 3 della Direzione generale del personale dell'organizzazione e del bilancio.

Articolo 9

Graduatorie

1. Le graduatorie finali, distinte per ciascuna posizione retributiva di appartenenza dell'Area seconda (F1, F2, F3, F4), saranno elaborate dal sistema, approvate in via provvisoria dalla Commissione di cui all'art. 8 entro 5 giorni dall'elaborazione ad opera del sistema, e pubblicate sulla *intranet* del Ministero.
2. A parità di punteggio, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 7, del contratto integrativo di amministrazione del 7 agosto 2018, e in analogia a quanto disposto dall'articolo. 5, comma 4 del DPR 487/1994, sarà considerata come unica condizione di preferenza la minore età anagrafica.
3. Entro 5 giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma 1, il personale interessato può proporre eventuali contestazioni alla Commissione di conciliazione di cui all'art. 10.
4. Le graduatorie, decorso il termine di cui all'art. 10, comma 4, sono approvate in via definitiva dal Direttore Generale del Personale e saranno utilizzate per l'assegnazione delle progressioni economiche al contingente di personale di cui all'articolo 1 del presente bando.
5. Per il personale in servizio presso l'UVAC PIF Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige – sede del Trentino Alto Adige, la graduatoria sarà predisposta dal Commissario di Governo per la provincia di Bolzano applicando anche i criteri stabiliti dalle norme speciali vigenti per la citata Provincia.

Articolo 10

Comitato di conciliazione

1. Con specifico provvedimento, emanato nel rispetto del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019, sarà nominato un Comitato di

conciliazione con il compito di valutare ed esprimersi su eventuali contestazioni che dovessero sorgere in merito alle graduatorie di cui all'art. 9.

2. Il Comitato di conciliazione sarà composto da:
 - a) un dirigente di I fascia con funzioni di Presidente;
 - b) un dirigente di II fascia, che svolgerà le funzioni di segreteria. Nello svolgimento di tali funzioni si avvarrà del Direttore dell'Ufficio 3 della Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio;
 - c) un rappresentante nominato dalle organizzazioni rappresentative a livello nazionale firmatarie del CCNL.
3. La contestazione al Comitato di conciliazione può essere esperita dal singolo dipendente mediante apposita istanza inoltrata all'indirizzo e mail progressioni2018@sanita.it.
4. Il Comitato di conciliazione si pronuncia entro i 10 giorni successivi alla ricezione dell'istanza, salvo che per l'elevato numero di contestazioni o per la particolare complessità dell'istruttoria, non siano necessari tempi più lunghi.
5. La decisione del Comitato di conciliazione è comunicata al dipendente interessato e, per gli eventuali adempimenti di competenza, al Direttore Generale del Personale.
6. La contestazione al Comitato di conciliazione non interrompe i termini per l'esperimento dei ricorsi giurisdizionali.

Articolo 11

Attribuzione della fascia retributiva superiore

1. L'attribuzione della fascia retributiva superiore avverrà successivamente all'approvazione della graduatoria e avrà decorrenza dal 1° gennaio 2018, ai sensi dell'articolo 18 – commi 2 e 3 – del CCNL 14/09/2007.
2. Qualora, anche a seguito di eventuali controlli, fosse accertata, in qualsiasi momento, l'inidoneità a partecipare, l'Amministrazione disporrà l'esclusione del dipendente interessato dalla procedura in questione, mediante provvedimento motivato.
3. L'amministrazione si riserva, con motivato provvedimento del Direttore Generale del Personale, la facoltà di non procedere all'attribuzione della fascia retributiva superiore con la decorrenza di cui al comma 1 qualora nel corso delle attività istruttorie e/o di eventuali controlli emergessero circostanze tali da non consentire la finalizzazione delle procedure.

Articolo 12

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai dipendenti saranno raccolti presso il Ministero della Salute – Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio – Ufficio 3 - Pianificazione, gestione del personale e contenzioso.
2. Ogni partecipante alla procedura gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/ 2003 tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare,

completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

3. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del citato Ufficio 3 della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio.

Articolo 13

Accesso agli atti della procedura

1. L'accesso alla documentazione relativo ai lavori della procedura è differito fino al termine di approvazione delle graduatorie finali di cui all'art. 9 del presente bando.

Articolo 14

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.
2. Ciascun dipendente è tenuto a verificare le informazioni che lo riguardano, contenute nell'apposita funzionalità per l'acquisizione della domanda di partecipazione alla procedura. La mancata segnalazione di eventuali errori, all'indirizzo e mail progressioni2018@sanita.it prima della presentazione della domanda, si considera acquiescenza, ai soli fini della procedura di cui al presente bando, circa la correttezza dei medesimi.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in ogni momento la presente procedura in relazione a sopravvenute norme di legge in materia di dotazione organiche e assetti organizzativi.
4. Avverso il presente bando è proponibile, in via amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, ricorso al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla stessa data.

Roma, 2 ottobre 2018

IL DIRETTORE GENERALE

*f.to Dott. Giuseppe CELOTTO

*”firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.lgs. n. 39/1993”